



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 febbraio 2014
(OR. en)**

18140/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0428 (NLE)**

**ASILE 65
N 14**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sulle modalità di
partecipazione di quest'ultimo all'ufficio europeo di sostegno per l'asilo

ACCORDO
TRA L'UNIONE EUROPEA E IL REGNO DI NORVEGIA
SULLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DI QUEST'ULTIMO
ALL'UFFICIO EUROPEO DI SOSTEGNO PER L'ASILO

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata "UE",

da una parte, e

IL REGNO DI NORVEGIA, di seguito denominata "Norvegia",

dall'altra,

visto l'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo¹, di seguito "il regolamento",

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

- (1) Il regolamento dispone che, per espletare i propri compiti, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, di seguito "Ufficio di sostegno" dovrebbe essere aperto alla partecipazione dei paesi che hanno concluso con l'Unione accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano il diritto dell'Unione nei settori disciplinati dal regolamento stesso, in particolare Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, di seguito denominati "paesi associati".

¹ GU UE L 132 del 29.5.2010, pag. 11.

- (2) La Norvegia ha concluso accordi con l'UE in virtù delle quali ha adottato e applica il diritto dell'UE nei settori disciplinati dal regolamento, segnatamente l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia¹,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Portata della partecipazione

La Norvegia partecipa a pieno titolo ai lavori dell'Ufficio di sostegno e ha diritto di ricevere azioni di sostegno dall'Ufficio di sostegno come descritto nel regolamento e conformemente alle condizioni stabilite dal presente accordo.

ARTICOLO 2

Consiglio di amministrazione

La Norvegia è rappresentata nel consiglio di amministrazione dell'Ufficio di sostegno come osservatore senza diritto di voto.

¹ GU CE L 93 del 3.4.2001, pag. 40.

ARTICOLO 3

Contributo finanziario

1. La Norvegia contribuisce alle entrate dell'Ufficio di sostegno con un importo annuo calcolato in riferimento al suo prodotto interno lordo (PIL), espresso in percentuale del PIL di tutti gli Stati partecipanti in applicazione della formula di cui all'allegato.
2. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è sostenuto dal giorno successivo alla data di entrata in vigore o dalla data di applicazione provvisoria del presente accordo, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3. Il primo contributo finanziario è ridotto proporzionalmente alla porzione di anno rimanente dopo l'entrata in vigore del presente accordo o dalla data di applicazione provvisoria dell'accordo.

ARTICOLO 4

Protezione dei dati

1. Nell'applicazione del presente accordo la Norvegia procede al trattamento dei dati nel rispetto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹.

¹ GU CE L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

2. Ai fini del presente accordo, il trattamento dei dati personali da parte dell'Ufficio di sostegno è soggetto al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati¹.

3. Per quanto riguarda i documenti detenuti dall'Ufficio di sostegno, la Norvegia rispetta le norme di riservatezza stabilite dal regolamento interno del consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 5

Status giuridico

L'Ufficio di sostegno è dotato di personalità giuridica ai sensi del diritto norvegese e gode in Norvegia della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto di questo Stato. In particolare, esso può acquisire o alienare beni immobili e mobili e può stare in giudizio.

ARTICOLO 6

Responsabilità

La responsabilità dell'Ufficio di sostegno è disciplinata dall'articolo 45, paragrafi 1, 3 e 5, del regolamento.

¹ GU CE L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

ARTICOLO 7

Corte di giustizia dell'Unione europea

La Norvegia riconosce la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti dell'Ufficio di sostegno, a norma dell'articolo 45, paragrafi 2 e 4 del regolamento.

ARTICOLO 8

Personale dell'Ufficio di sostegno

1. Conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, e all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento, lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'UE per l'applicazione di detto statuto e regime e le misure esecutive adottate dall'Ufficio di sostegno ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento, si applicano ai cittadini norvegesi assunti come agenti dall'Ufficio di sostegno.
2. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, i cittadini norvegesi che godono dei diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell'Ufficio di sostegno conformemente alle vigenti regole di selezione e assunzione del personale adottate dall'Ufficio di sostegno.

3. L'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento, si applica, *mutatis mutandis*, ai cittadini norvegesi.

4. I cittadini norvegesi, tuttavia, non possono rivestire l'incarico di direttore esecutivo dell'Ufficio di sostegno.

ARTICOLO 9

Privilegi e immunità

La Norvegia applica all'Ufficio di sostegno e al suo personale il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea¹, riportato nell'allegato II del presente accordo, nonché le eventuali norme relative alle questioni riguardanti il personale dell'Ufficio di sostegno, adottate ai sensi di tale protocollo.

ARTICOLO 10

Lotta contro la frode

Sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 44 del regolamento e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti possono esercitare i poteri loro conferiti.

L'OLAF e la Corte dei conti comunicano al *Riksrevisjonen* in tempo utile la loro intenzione di svolgere controlli o audit in loco che, se le autorità norvegesi lo desiderano, possono essere svolte congiuntamente con il *Riksrevisjonen*.

¹ GU UE C 83 del 30.3.2010, pag. 266.

ARTICOLO 11

Comitato

1. Un comitato, composto da rappresentanti della Commissione europea e della Norvegia, sorveglia la corretta esecuzione del presente accordo e garantisce un processo continuo di informazione e scambio di opinioni al riguardo. Per motivi di ordine pratico, tale comitato si riunisce congiuntamente con i corrispondenti comitati istituiti con altri paesi associati partecipanti in base all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento. Il comitato si riunisce su richiesta della Norvegia o della Commissione europea. Il consiglio di amministrazione dell'Ufficio di sostegno è informato dei lavori del comitato.
2. In seno al comitato si procede a scambi di informazioni e di opinioni sulla prevista legislazione dell'UE che incida direttamente sul regolamento o lo modifichi o tale da avere presumibilmente implicazioni sul contributo finanziario di cui all'articolo 3 del presente accordo.

ARTICOLO 12

Allegato

L'allegato del presente accordo costituisce parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO 13

Entrata in vigore

1. Le parti contraenti approvano il presente accordo secondo le rispettive procedure interne. Esse si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data dell'ultima notifica di cui al paragrafo 1.
3. All'atto della firma della presente convenzione, le parti contraenti possono dichiarare, di comune accordo, che esso si applica in via provvisoria a decorrere dal giorno successivo alla sua firma.

ARTICOLO 14

Denuncia e validità dell'accordo

1. Il presente accordo è concluso per una durata indeterminata.
2. Ciascuna parte contraente può, previa consultazione in seno al comitato, denunciare il presente accordo mediante notifica all'altra parte contraente. Tale accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la data di tale notifica.

3. Il presente accordo cessa di essere applicabile in caso di estinzione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia.

4. Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e norvegese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a ..., addì

.....

Per l'Unione europea

.....

Per il Regno di Norvegia

Formula applicabile al calcolo del contributo

1. L'importo del contributo finanziario della Norvegia alle entrate dell'Ufficio di sostegno di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettera d), del regolamento si calcolano nel modo seguente:

Le cifre definitive più aggiornate del prodotto interno lordo (PIL) della Norvegia disponibili al 31 marzo di ogni anno sono divise per la somma degli importi relativi al PIL di tutti gli Stati che partecipano all'Ufficio di sostegno disponibili per lo stesso anno. La percentuale ottenuta si applica alla parte delle entrate autorizzate dell'Ufficio di sostegno ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, lettera a) del regolamento nell'anno considerato per ottenere l'importo del contributo finanziario della Norvegia.

2. Il contributo finanziario è versato in euro.
3. La Norvegia è tenuta a versare il contributo finanziario entro 45 giorni dalla ricezione della nota di addebito. Eventuali ritardi nel pagamento comportano per la Norvegia la corresponsione di interessi di mora sull'importo dovuto a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso d'interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

4. Il contributo finanziario della Norvegia è adattato conformemente al presente allegato nel caso in cui il contributo finanziario dell'UE iscritto al bilancio generale dell'UE, come definito all'articolo 33, paragrafo 3, lettera a), del regolamento, venga aumentato a norma degli articoli 26, 27 o 41 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012,¹ che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. In tal caso, la differenza è dovuta 45 giorni dopo il ricevimento della nota di addebito.

5. Qualora gli stanziamenti di pagamento dell'Ufficio di sostegno ricevuti dall'UE ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, lettera a), del regolamento relativo all'anno n non siano spesi entro il 31 dicembre dell'anno n, o qualora il bilancio dell'Ufficio di sostegno dell'esercizio n sia stato ridotto a norma degli articoli 26, 27 o dell'articolo 41 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la parte di questi stanziamenti di pagamento non spesi o ridotti corrispondente alla percentuale del contributo versato dalla Norvegia è trasferita al bilancio dell'anno n + 1 dell'Ufficio di sostegno. Il contributo della Norvegia al bilancio dell'Ufficio di sostegno dell'anno n + 1, sarà ridotto di conseguenza.

¹ GU UE L 298 del 26.10.2012, pag. 1.